Bur n. 13 del 31/01/2017

(Codice interno: 338968)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2241 del 23 dicembre 2016

Progetto Integrato Fusina - Project Financing - Approvazione dello schema di Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto rep. 5785 del 06.07.2005 e agli atti integrativi rep. 6377 del 12.12.2008 e rep. 6626 del 19.03.2010. Autorizzazione alla società Veneto Acque S.p.A. alla sottoscrizione di patti parasociali regolanti la partecipazione in SIFA s.c.p.a.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Giunta Regionale, viste le risultanze dell'istruttoria realizzata dalle strutture regionali competenti, approva lo Schema dell'Accordo transattivo in oggetto con la società SIFA s.c.p.a., concessionaria del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, e autorizza la società partecipata Veneto Acque S.p.A. a sottoscrivere patti parasociali che regolamentano la governance in SIFA s.c.p.a.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia di competenza regionale, finanziati a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, il Progetto Integrato Fusina (PIF) persegue l'obiettivo di coordinare gli interventi di depurazione spinta dei reflui e di rigenerazione delle acque usate mediante la realizzazione di un polo per il trattamento polifunzionale degli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese, degli scarichi industriali di Porto Marghera, nonché delle acque di falda inquinate drenate nel corso delle operazioni di bonifica attuate nell'area di Porto Marghera.

Esso rappresenta uno degli interventi principali previsti dalla pianificazione regionale volta al risanamento ed alla tutela della Laguna di Venezia, nell'ambito del Piano Direttore 2000.

Per la realizzazione di tale progetto, in data 6 luglio 2005, la Regione del Veneto sottoscrisse con il concessionario S.I.F.A. s.c.p.a. un "*Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii."* Rep. N. 5785 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto. In tal modo si è dato corso all'attivazione di un contratto di project financing dedicato alla realizzazione e alla gestione di un impianto per il trattamento delle acque reflue provenienti dall'area industriale di porto Marghera, nonché per lo stoccaggio in un'apposita cassa di colmata dei fanghi provenienti dal dragaggio della laguna di Venezia.

Con successiva DGR n. 2380, datata 08.08.2008, fu approvato un primo "*Atto Integrativo al 'Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.",* che fu sottoscritto il 12 dicembre 2008. Con tale atto fu ampliato il contenuto della concessione in considerazione della difficoltà della concessionaria di rispettare il piano economico finanziario approvato con l'originaria convenzione in ragione del dichiarato minor apporto di reflui rispetto alle previsioni iniziali, nonché per effetto dell'attivazione di una linea di trattamento e recapito in discarica di fanghi inquinati provenienti dalla laguna di Venezia. Questa seconda attività traeva a sua volta origine da un separato "Accordo di Programma Moranzani", che prevedeva la realizzazione di un'apposita discarica per le predette attività di escavo lagunare e una serie di opere compensative di mitigazione ambientale nell'area di Fusina - Malcontenta. Detto "Accordo" era stato sottoscritto tra delle Amministrazioni dello Stato, la Regione Veneto, gli enti locali dell'area e alcune tra le principali imprese operanti a Porto Marghera il 31 marzo 2009.

Quindi, con DGR n. 517 del 02.03.2010, a ulteriore rivisitazione del contratto, la Regione approvò lo schema di un "*II° atto integrativo al contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii."*, sottoscritto in data 19.03.2010. Questo produsse un ulteriore ampiamento del contenuto della concessione in relazione alla intervenuta acquisizione da parte di SIFA s.c.p.a. di una diversa "Piattaforma ambientale", già in proprietà di una società del gruppo ENI spa, nonché la rimodulazione del Piano economico finanziario, che continuava a non essere rispettato per la già indicata mancanza di domanda di servizio.

L'acuirsi della crisi economico-industriale che ha colpito l'area di Porto Marghera aveva in effetti *medio tempore* comportato una drastica contrazione della disponibilità di reflui e di sedimenti da depurare, trattare e smaltire, inducendo SIFA s.c.p.a. ad

operare in una debole situazione finanziaria causata dal conseguimento di introiti insufficienti per far fronte agli impegni assunti, soprattutto nei confronti del *pool* delle banche finanziatrici del project.

Tale situazione ha destato le perplessità dell'amministrazione regionale sulla validità del contratto e sui sottostanti comportamenti e ne è scaturita una collaborazione con la Procura della Repubblica di Venezia che chiese, a mezzo del corpo della Guardia di Finanza di acquisire, nei mesi di settembre 2014 e di marzo 2015, la documentazione inerente ai pregressi rapporti contrattuali. Richieste puntualmente evase dagli uffici.

In tale contesto il concessionario ha ulteriormente chiesto alla Regione del Veneto il riequilibrio finanziario del rapporto. Dapprima proponendo un'ulteriore rivisitazione del Pef, attraverso un "III Atto aggiuntivo" che nell'ottobre del 2014 non fu approvato dal NUVV. Quindi, più di recente, con una nuova istanza che è stata oggetto di considerazione da parte della Giunta regionale in data 15 marzo 2016, con l'informativa n. 15/inf.

Con tale provvedimento la Giunta regionale ha preso atto della rappresentazione dello scenario di criticità nel quale versa la società e, conseguentemente, ha dato mandato alle strutture regionali di procedere a tutela del pubblico interesse, dando delle indicazioni operative con l'obiettivo della migliore valorizzazione dell'opera a salvaguardia dell'ambiente, delle attività economiche in corso e della popolazione interessata.

Il successivo approfondimento ricognitivo della situazione operativa di SIFA s.c.p.a. ha permesso di analizzare la difficile situazione economico finanziaria del concessionario, il quale non è in grado di far fronte al pagamento dei propri debiti, né nei confronti del sistema bancario che ha concorso al finanziamento del project financing, né di alcuni di quei suoi soci che sono a credito per la realizzazione delle opere della concessione o per alcune anticipazioni finanziarie date in conto gestione o destinate a incrementi di capitale.

Dallo scenario reso così manifesto si è profilato anche il concreto rischio dell'apertura di una procedura fallimentare in danno di SIFA s.c.p.a., con possibili gravi ripercussioni sull'erogazione dei servizi in concessione e con pregiudizio per l'ambiente e per la realtà economica di Porto Marghera. E questo per effetto derivante dal contingente stato d'indebitamento che SIFA s.c.p.a. ha verso il sistema bancario, nei confronti del quale è tenuto al rimborso entro il 31 dicembre 2016 di € 45.665.209,00 a saldo del finanziamento concessole per la realizzazione delle opere in concessione.

Per ogni opportuna ricognizione merita a tal proposito di essere ricordato che l'equilibrio ipotizzato dal Pef e posto a base della concessione del 2005, rivelatosi insostenibile, non era affatto stato ripristinato mediante i due atti aggiuntivi e le implementazioni delle ulteriori attività assegnate a SIFA s.c.p.a.~~,~~ si rivelarono come causa di un ulteriore aggravamento dello squilibrio originario. Sia con riferimento al rapporto costi/ricavi, che sul versante dell'incremento del rischio patrimoniale direttamente gravante a carico della Regione per effetto di una clausola di garanzia, contenuta nell'art. 19 dell'originaria convenzione, in forza della quale, oltre un'alea del 5%, la Regione è tenuta a rimborsare alla concessionaria il valore economico determinato dalla differenza tra i minori ricavi rispetto alle previsioni contenute nel Pef.

La situazione di strutturale squilibrio del Pef costituisce, dunque, per la Regione un rischio finanziario elevatissimo, indeterminato e destinato a durare nel tempo.

A fronte di questa situazione, per effetto di varie clausole derivanti dal rapporto contrattuale in essere, l'onere patrimoniale che potrebbe costituire ragione di debito della Regione nei confronti di SIFA s.c.p.a. ed escutibile in tempi e forme diverse (e comunque in via di officialità da parte degli eventuali organi fallimentari) è, in linea di massima, riconducibile ai seguenti importi: a) circa 136 mln di euro a titolo di opere realizzate al netto del contributo pubblico e degli ammortamenti; b) circa 51 mln di euro a titolo di indennizzo per lucro cessante, pari al 10% della parte dei servizi ancora da espletare, valutata sulla base del Piano Economico Finanziario vigente; c) circa 25 mln di euro a titolo di contributo in conto gestione relativo all'applicazione dell'art. 19 della concessione, per le annualità 2013, 2014, 2015 e 2016 per la linea acque; d) circa 17 mln di euro al 31.12.2014 derivanti dall'eventuale applicazione di clausole di garanzia sulla gestione della discarica Moranzani ex art. 9 del "*II° Atto aggiuntivo*"; e) ulteriori somme da determinare considerando le penali e altri costi sostenuti o da sostenere per effetto del recesso/risoluzione, inclusi gli oneri connessi allo scioglimento dei Contratti di Finanziamento quali, a titolo esemplificativo, quelli riconducibili agli interessi maturati, al capitale ed alle penali accessorie.

Inoltre la situazione finanziaria coinvolge anche i soci di SIFA s.c.p.a. in quanto l'eventuale inadempimento nel rimborso del finanziamento bancario comporta la diretta e immediata responsabilità degli stessi in qualità di garanti del rimborso del finanziamento. Con la conseguenza che l'insolvenza della società si traduce in una importante perdita patrimoniale di tutti costoro. Tra questi, in primo luogo, la partecipata regionale Veneto Acque s.p.a., che concorre al capitale della società concessionaria con circa l'8% dell'intero. Così pure la società intercomunale di servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti Veritas s.p.a., che detiene il 30% del capitale di SIFA s.c.p.a.

A ciò si aggiunge l'effetto dell'immediata interruzione del servizio ambientale previsto dal PIF, la sospensione dei lavori di completamento dei lotti 1° e 2° della discarica "Moranzani" e di trasferimento dei fanghi giacenti dal sito di stoccaggio

temporaneo in area "23 ettari" nonché l'interruzione degli interventi di messa in sicurezza della porzione della discarica "Moranzani B" oggetto di condanna per omessa bonifica, insieme a molti altri siti contaminati, dello Stato italiano da parte della Corte di Giustizia comunitaria.

Sulla base di questi possibili scenari la Giunta regionale, con una prima Deliberazione n. 693 del 17 maggio 2016, aveva già disposto di assumere ogni opportuna iniziativa per il superamento del corrente regime concessorio, profilando una soluzione che allora faceva perno sullo scioglimento consensuale del rapporto senza oneri attuali o futuri per la Regione, ad eccezione del corrispettivo dovuto a fronte del valore residuo degli impianti da acquisire dedotti gli importi già erogati a titolo di contributo per la realizzazione dell'intervento.

In considerazione di questi indirizzi si è sviluppata una lunga e articolata trattativa tra la Regione concedente, la concessionaria SIFA s.c.p.a. e i soci della stessa società. Nel corso della trattativa è emersa la possibilità, meno dispendiosa per la Regione, di soprassedere allo scioglimento consensuale del rapporto di concessione in considerazione della particolare onerosità della spesa, a fronte della possibilità di intervenire garantendo la continuità aziendale sulla base di una diversa modalità di gestione del servizio pubblico. Ovvero, valorizzando il ruolo dei soci pubblici di SIFA s.c.p.a., i quali sono dotati dei requisiti e delle competenze adeguate a sostenere le esigenze economico - finanziarie e tecnico - organizzative necessarie al proficuo perseguimento degli scopi per i quali è stato realizzato l'impianto del PIF.

In tale prospettiva, SIFA s.c.p.a, in data 29 novembre 2016, ha presentato una proposta, correlata da un nuovo Piano economico finanziario, nella quale ha previsto che la Regione intervenga con il pagamento di una somma in grado di consentire l'estinzione delle esposizioni debitorie con il sistema bancario ed imputabile a deconto parziale del valore delle opere realizzate, accompagnata dalla rinuncia da parte dei soci privati a pretendere il pagamento dei loro crediti, il cui rimborso è da spalmarsi nel corso della durata della concessione con i proventi della gestione, e con l'approvazione di un patto parasociale secondo il quale il governo della concessionaria viene gestito dai soci pubblici.

La proposta suddetta è stata posta all'attenzione del NUVV, del Dipartimento Ambiente, dell'Avvocatura Regionale e dei consulenti legali ed economico finanziari incaricati per la questione. In particolare, nell'ambito dell'analisi condotta, sono stati formulati rilievi che hanno determinato significativi adeguamenti della proposta originaria.

SIFA s.c.p.a. ha quindi sostanzialmente aderito ai richiamati rilievi, rimodellando su di essi la propria proposta, che è stata ritrasmessa con nota prot. GC/ad/396/16 del 21.12.2016.

Quest'ultima - con ulteriori non sostanziali modifiche di dettaglio - è ora definitivamente costituita negli atti di contratto, ovvero da: schema di "*Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto rep. 5785 del 06.07.2005 e agli atti integrativi rep. 6377 del 12.12.2008 e rep. 6626 del 19.03.2010"* (**Allegato A**) e Piano Economico Finanziario con relativo commento (**Allegato B**).

Nel dettaglio, lo schema di *"Accordo Transattivoe Modificativo al Contratto rep. 5785 del 06.07.2005 e agli atti integrativi rep. 6377 del 12.12.2008 e rep. 6626 del 19.03.2010"* interviene nel tessuto del rapporto concessorio tra SIFA s.c.p.a. e la Regione del Veneto e si articola principalmente nelle seguenti pattuizioni, che trovano corrispettivo nel nuovo Piano economico finanziario:

- prosecuzione dei servizi di convogliamento e depurazione dei reflui, da ottimizzare anche in coordinamento con il Servizio Idrico Integrato e l'implementazione dell'attività di convogliamento e depurazione delle acque di falda inquinate, con l'adozione di misure atte ad ampliare il territorio servito;
- ridefinizione delle relative tariffe in relazione al tipo di trattamento delle acque ed al loro convogliamento al di fuori della Laguna di Venezia;
- stralcio di interventi non più economicamente sostenibili, quali il *revamping* del forno SG31, l'impianto di produzione di acqua demineralizzata, il sistema di telecontrollo SISCO, la realizzazione del centro visite in Cassa di Colmata A, per le quali la Regione conserva comunque una facoltà di riattivazione;
- stabilità del Piano Economico Finanziario con possibilità di miglioramenti legati all'ottimizzazione degli impianti in concessione o al riavvio di attività stralciate e con fissazione di un obiettivo "cap" al TIR dell'Azionista;
- idoneità del PEF a garantire la copertura delle spese di gestione, a consentire l'accantonamento di risorse per la manutenzione e l'ammortamento degli impianti, nonché a rimborsare i debiti commerciali verso i creditori soci, impegnati mediante un "*Pactum de non petendo*" alla dilazione del ristoro dei predetti crediti;
- miglior delimitazione delle ipotesi che consentono al concessionario di ottenere una revisione del PEF;
- conservazione di possibili pretese della Regione del Veneto relative alla corretta ed adeguata realizzazione e funzionamento degli impianti realizzati da SIFA s.c.p.a.;
- ampliamento dei poteri ispettivi e di monitoraggio della Regione del Veneto;
- individuazione della scadenza della concessione al 31.12.2041.

Per quanto attiene la principale partita finanziaria, come già evidenziato nella precedente deliberazione n. 2015/2016, la Regione del Veneto si impegna a corrispondere entro il 31.12.2016, la somma di € 55.951.730,00 euro (IVA inclusa) che, in caso di risoluzione della concessione o di recesso, sarà imputata a riduzione del valore residuo degli impianti e delle infrastrutture costruite dal concessionario; in diversa ipotesi, con l'estinguersi del periodo di concessione, vale comunque quanto indicato all'articolo 4 dell'Atto transattivo. - vedi pag 7, penultimo comma.

La citata corresponsione garantirà l'estinzione dell'esposizione finanziaria di SIFA verso un *pool* di banche finanziatrici in scadenza al 31.12.2016, liberando altresì i soci garanti (tra cui Veritas SpA e Veneto Acque SpA) da ripercussioni che avrebbero impattato in maniera significativa sui relativi bilanci, minandone l'operatività.

Le correlate risorse messe a disposizione dalla Regione del Veneto utilizzano i fondi assegnati dalla Legge Speciale per Venezia, in quanto il Progetto Integrato Fusina, costituisce l'intervento più significativo dell'intera programmazione regionale per il disinquinamento della Laguna di Venezia recata dal Piano Direttore 2000 e dalla l. r. n. 17/1990.

In tal senso, con i provvedimenti n. 102/CR del 10.10.2016 e n. 116/CR del 29.11.2016, la Giunta regionale aveva inteso proporre al Consiglio Regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della l. r. n. 17/1990, l'individuazione delle risorse già presenti nei fondi di cui alla citata Legge speciale per Venezia, idonee a finanziare l'intervento di disinquinamento in questione.

Il Consiglio regionale ha soddisfatto questa esigenza approvando l'intervento a mezzo del suo inserimento nella Deliberazione n. 168 del 7 dicembre 2016 con cui è stata approvata la "*Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017 - 2019. Articolo 36, comma 3 e allegato 4/1, punto 6, del Decreto Legislativo n. 118/2011*".

Con tale corresponsione la Regione ottiene altresì, in via transattiva, l'eliminazione dal perimetro della concessione della clausola di cui all'art. 19 e degli effetti indotti e correlati della stessa. La clausola, come detto, garantisce al concessionario l'intervento finanziario del concedente in ogni caso di riduzione dei ricavi e che espone la Regione al rischio corrente di dover corrispondere circa 5/6 milioni di euro all'anno, per tutta la durata del rapporto concessorio, nonché altre eventuali maggiori somme che, in virtù dell'estensione dell'applicazione dell'art. 19, operata a mezzo degli art. 8 e 9 del "*II° Atto aggiuntivo",* possono essere destinate al riequilibrio della gestione della discarica "Moranzani" e delle attività della "*Piattaforma ecologica"* acquistata da SIFA s.c.p.a. in relazione al predetto "*II° Atto".*

Inoltre, considerato che nel primo atto integrativo, del 12 dicembre 2008, il contratto di concessione era stato implementato dell'attività di trattamento dei fanghi inquinati provenienti dall'escavo dei canali della laguna di Venezia e il loro stoccaggio nella discarica "Moranzani" a Fusina - Malcontenta, come previsto nell'Accordo di Programma Moranzani, sottoscritto in data 31 marzo 2008, l'Accordo transattivo di cui si propone l'approvazione, prendendo atto della non immediata piena utilizzabilità del sedime della discarica e dell'esigenza di rivedere complessivamente la coerenza dell'accordo con il mutato contesto operativo, ha previsto l'attivazione di una globale rivisitazione dell'Accordo Moranzani con gli altri soggetti sottoscrittori.

Nelle more di questa rivisitazione l'Accordo transattivo prevede che le relative attività non rientrino nel Pef e non concorrano all'equilibrio economico finanziario della concessione.

SIFA s.c.p.a. si è comunque onerata dell'impegno di mantenere in stato di sicurezza l'intera discarica, di trasferire i materiali presenti nella c.d. "*Area 23ha*" presso la parte della stessa a tal fine predisposta, presentando, in tempi ristretti, un adeguamento del progetto per garantirne la funzionalità ed eseguendone le relative opere.

La suddetta rivisitazione dell'Accordo Moranzani è da effettuarsi entro 4 anni dalla data di sottoscrizione dell'Atto transattivo, tenendo conto delle seguenti priorità:

- la razionalizzazione e ridefinizione degli interventi compensativi in ragione dell'attuale indisponibilità delle risorse provenienti dal conferimento di fanghi e altri materiali;
- la conferma della strategicità della discarica in località Vallone Moranzani e del più celere completamento delle azioni di bonifica della stessa;
- la rimozione delle linee elettriche di proprietà di Terna s.p.a., in esito al quale sarà possibile completare la prevista discarica;
- il completamento delle infrastrutture presso l'area "23ha" e sistemazione dei rifiuti che potranno essere conferiti in discarica.

Nella diversa ipotesi di impossibilità di prosecuzione delle attività programmate dopo la moratoria dei 4 anni e di impossibilità di giungere alla rivisitazione dei contenuti dell'"*Accordo di programma Moranzani*", il concessionario potrà trattenere a deconto di ogni sua pretesa nei confronti della Regione, quota parte della tariffa accantonata per opere funzionali all'Accordo medesimo, così come indicato al paragrafo 14.6 dell'Atto transattivo.

è altresì necessario sottolineare come, nell'ambito dell'accordo complessivo rivolto alla ridefinizione del rapporto concessorio in questione, la Società abbia accettato un radicale mutamento della propria *governance* attraverso l'adozione di un patto parasociale interno che prevede che i soci di questa interamente partecipati da pubbliche amministrazioni, ovvero Veritas S.p.A. e Veneto Acque S.p.A., possano esplicitare il proprio controllo nei processi decisionali della concessionaria, concorrendo alla nomina della maggioranza degli amministratori e del collegio dei revisori.

Visto il rilevante investimento regionale, risulta infatti necessario garantire la trasparenza e la migliore efficienza operativa, nonché forme di monitoraggio e di controllo sulla gestione adeguate a garantire che SIFA s.c.p.a. operi nel pieno perseguimento delle finalità pubbliche di disinquinamento della Laguna di Venezia e di messa a disposizione di un servizio in grado di assecondare le esigenze dell'utenza nell'area di riferimento.

Per quanto sopra, anche revocando precedenti direttive rivolte alla società Veneto Acque S.p.A. per la dismissione della partecipazione in SIFA, è opportuno autorizzare la medesima partecipata a sottoscrivere il "*Pactum de non petendo*" (**Allegato C**), nonché il "*Patto parasociale*" (**Allegato D**), trasmessi in data 22.12.2016, che prevedono, in particolare, il diritto di Veneto Acque S.p.A. di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione di SIFA, oltre al Presidente del Collegio Sindacale, quest'ultimo di concerto con Veritas S.p.A. L'amministratore individuato da Veneto Acque S.p.A. dovrà operare a titolo gratuito.

Si evidenzia che, con la DGR n. 2015 del 06.12.2016, la Giunta Regionale aveva già espresso un'adesione preliminare alla proposta di rideterminazione della concessione, riservandosi l'approvazione definitiva a seguito dell'approvazione da parte del NUVV, nonché del parere del Consiglio Regionale, poi intervenuto il 7 dicembre 2016, come sopra menzionato.

Su tale presupposto il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), nella seduta del 20 dicembre 2016 (**Allegato E**) ha espresso il proprio parere favorevole.

A ciò va anche aggiunto che il presidente della commissione di collaudo tecnico amministrativo per gli impianti di trattamento reflui, a mezzo di una relazione del 7 novembre 2016, prot. 431892, aveva a sua volta riscontrato lo stato di consistenza delle opere realizzate; questo, in uno con gli ulteriori interventi realizzati da SIFA s.c.p.a., manifesta un valore attuale di opere maggiore delle somma oggetto del presente esborso e del contributo pubblico che la Regione del Veneto ha erogato.

Quanto sopra evidenziato, va infine rilevato che, in merito al presente atto, sono stati acquisiti anche i pareri favorevoli per quanto di competenza, da parte:

- del Prof. Bruno Barel, dello Studio Barel Malvestio & Associati, espresso con nota del 22 dicembre 2016, nel quale, parere fra l'altro, si evidenzia come *"si evita un contenzioso - di lunga durata, oneroso, dall'esito incerto e di valore elevatissimo - che sarebbe subito insorto e verosimilmente proseguito, nel caso di insolvenza di SIFA, con il Fallimento e probabilmente anche con soci di SIFA";*

- dell'Avvocatura regionale, cui alla nota n. 506848 del 23 dicembre 2016, nel quale parere, riprendendo le stesse conclusioni dell'avv. Barel, fra l'altro, si evidenzia che: "*pone rimedio definitivo ad una situazione risalente al 2005 che, se non affrontata con determinazione, avrebbe generato per tutta la residua durata della concessione oneri finanziari ingentissimi per la Regione".*

A questi si aggiunge, per gli aspetti economico finanziari, quello della prof. Veronica Vecchi, del 22 dicembre 2016, la quale ha confermato che *"l'accordo transattivo stipulato tra la regione e SIFA è finalizzato a riequilibrare il Pef e a garantire continuità di gestione a un progetto che è stato confermato rilevante ai fini degli interessi pubblici regionali...".*

Preso atto di quanto sin qui esposto, si propone di aderire alla proposta di accordo transattivo di cui all'allegato A, così come negoziata con SIFA s.c.p.a., per la ridefinizione della concessione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, approvando gli schemi degli atti allegati, che saranno sottoscritti da un dirigente regionale appositamente incaricato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente - di concerto con l'Avvocatura regionale - ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il contratto 6 luglio 2005, Rep. N. 5785 del 6 luglio 2005 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, intitolato: "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art.

37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", con il concessionario S.I.F.A. s.c.p.a. (PIF - Project Financing);

VISTO l'Atto Integrativo al "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii., Rep. 5785; Racc. 5125 del 06/07/2005";

VISTO il "II° atto integrativo al contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", sottoscritto in data 19.03.2010;

VISTA la l.r. n. 17/90;

VISTE le DGR n. 15/INF del 15.03.2016; DGR 693 del 17.05.2016; DGR n. 102/CR del 10.10.2016 e 116 CR del 29 novembre 2016 e la DGR 2015 del 6 dicembre 2016;

VISTO il parere del NUVV del 20 dicembre 2016;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 168 del 7 dicembre 2016 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017 - 2019. Articolo 36, comma 3 e allegato 4/1, punto 6, del Decreto Legislativo n. 118/2011";

VISTO il parere favorevole dell'Avvocatura regionale prot. n 506848 del 23 dicembre 2016.

delibera

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto, condividendone le determinazioni, del parere espresso dal Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici (NUVV) in data 20 dicembre 2016 (**Allegato E**), in merito a schema di "Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto rep. 5785 del 06.07.2005 e agli atti integrativi rep. 6377 del 12.12.2008 e rep. 6626 del 19.03.2010" e Piano Economico Finanziario con relativo commento;

3. di approvare pertanto la proposta di ridefinizione della concessione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, contenuta nell'"Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto rep. 5785 del 06.07.2005 e agli atti integrativi rep. 6377 del 12.12.2008 e rep. 6626 del 19.03.2010" (**Allegato A**)e nel Piano Economico Finanziario con relativo commento (**Allegato B**);

4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di "Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto rep. 5785 del 06.07.2005 e agli atti integrativi rep. 6377 del 12.12.2008 e rep. 6626 del 19.03.2010" (**Allegato A**), autorizzando l'ing. Luigi Fortunato, dirigente responsabile della Direzione Ambiente, alla relativa sottoscrizione entro il 31.12.2016, previa adozione di eventuali modifiche non sostanziali;

5. di autorizzare l'ufficiale rogante della Regione Veneto di procedere alla stipula dell'"Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto rep. 5785 del 06.07.2005 e agli atti integrativi rep. 6377 del 12.12.2008 e rep. 6626 del 19.03.2010" approvato ai punti precedenti;

6. di demandare al dirigente responsabile della Direzione Ambiente, in collaborazione con il Direttore dell'Area Bilancio, l'adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresi gli impegni di spesa e le relative liquidazioni, da perfezionarsi entro il 31.12.2016;

7. di autorizzare la società Veneto Acque S.p.A., anche revocando precedenti direttive incompatibili, alla sottoscrizione dei due patti parasociali tra i soci di SIFA scpa denominati "*Pactum de non petendo*" (**Allegato C**) e "*Patto parasociale*" (**Allegato D**), nonché alla nomina secondo le disposizioni di quest'ultimo, del Presidente del Collegio Sindacale di SIFA s.c.p.a. e di un membro del Consiglio di Amministrazione, che dovrà operare a titolo gratuito;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

9. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.